



*Comune di Casalmaiocco*

*Provincia di Lodi*

# Regolamento Comunale d'uso del verde privato

## **PREMESSA**

L'Amministrazione Comunale di Casalmiocco riconosce l'importanza di difendere la qualità della vita dei suoi cittadini attraverso una continua e costante valorizzazione del patrimonio ambientale, in particolare della quantità e qualità del verde pubblico e privato, in piena sintonia con i principi affermati nell'enciclica "Laudato Sii" di Papa Francesco e con gli impegni globali recepiti dalla conferenza di Parigi sul clima.

L'Amministrazione Comunale si impegna a prestare massima cura nella qualificazione delle aree verdi pubbliche, impegnandosi a programmare una crescita del patrimonio di piante anno per anno, in numero non inferiore alle persone nate al 31/12 dell'anno precedente;

L'Amministrazione Comunale si impegna a destinare adeguate risorse economiche per l'impegno sopra definito.

## **ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento salvaguardia il decoro e la salubrità dei terreni non edificati, presenti entro i confini comunali.

Risultano esclusi dal presente regolamento di tutela:

- gli alberi da frutto;
- i boschi di cui alla L.R. 80/89 (art. 3) definiti come:
  - a) una superficie di almeno 2.000 mq., con larghezza minima di ml. 25 e con copertura arborea di almeno il 20% della superficie; i limiti perimetrali sono definiti dalle proiezioni a terra delle chiome (area d'insidenza);
  - b) terreni destinati ad altra qualità di coltura (terreni agricoli) ricoperti da arbusti o da alberi con più di tre anni;
  - c) superfici minori di 2.000 mq. con caratteristiche dei due punti precedenti, distanti meno di 100 ml. da altri popolamenti boschivi.

Sono oggetto di protezione gli alberi con un diametro del tronco di almeno m. 0,90 misurata a cm. 130 da terra e quelli con almeno m. 12 di altezza, nonché le essenze che, per caratteristiche proprie della specie, non raggiungono le dimensioni indicate.

Il Sindaco o un suo delegato, si riserva la possibilità di tutelare piante che siano giudicate di particolare pregio dagli uffici competenti, anche qualora non raggiungano le dimensioni succitate.

Nel caso di alberi con più tronchi (policormici) si misurerà la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, misurate come sopra precisato.

Non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento gli alberi e i gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari forme di protezione in base a norme, previste da leggi, più restrittive di quelle contenute nel presente regolamento.

## **ART. 2 DIVIETI**

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento è vietato:

- a) abbattere, rimuovere, danneggiare gli alberi protetti di cui all'art. 1;
- b) alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma con potature che vadano oltre la rimonda;
- c) versare sul terreno sali, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante.

## **ART. 3 RICHIESTA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE**

I cittadini interessati possono presentare richiesta di intervento compilando il modulo previsto (allegato 1) e facendo pervenire lo stesso all'Ufficio Tecnico del Comune.

Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di 1 anno a partire dalla data di presentazione della domanda e devono essere tenute a disposizione, per eventuali controlli, sul luogo di effettuazione degli interventi.

Alle disposizioni, eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (es. impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo. Sono esonerati dalla suddetta procedura gli interventi effettuati direttamente da/o per conto dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le autorizzazioni interessate da richiesta di edificazione devono essere sottoposte, con parere espresso dall'Ufficio Tecnico, alla disamina della Commissione Edilizia. E' fatto obbligo di produrre documentazione fotografica di tutti gli alberi interessanti il lotto fabbricabile.

#### **ART. 4 INTERVENTI PRESCRITTI**

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere che il proprietario di un terreno adotti determinati interventi per la cura, la conservazione, la difesa degli alberi protetti ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento.

I funzionari degli Uffici Comunali competenti potranno verificare il rispetto e l'adempimento delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni.

L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti di particolare interesse (di cui all'art. 1 comma 4), nel caso in cui il proprietario non sia in grado di provvedervi o non vi abbia ottemperato. Il Comune si rivarrà sul proprietario per il recupero delle spese anticipate per l'effettuazione degli interventi sopraccitati.

Per l'esecuzione di interventi edilizi si rimanda al successivo art. 6.

#### **ART. 5 PRESCRIZIONI PER LA PREVENZIONE DALLA INFESTAZIONE DI SPECIE ERBACEE ALLERGENICHE**

L'Amministrazione Comunale individua le specie erbacee infestanti considerate agenti allergenici.

L'Ambrosia Artemisifolia è considerata specie erbacea allergenica infestante.

I proprietari di terreni devono vigilare al fine di prevenire infestazioni da piante allergeniche infestanti quali l'Ambrosia Artemisifolia, attenendosi alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità.

In caso di rilevamento di aree infestate da piante rientranti nelle specie di cui ai precedenti commi al proprietario è irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a max euro 600,00

La sanzione è aumentata fino al raddoppio qualora venga accertato che l'episodio di infestazione è conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni impartite dalle competenti autorità per il contenimento dei fenomeni di infestazione.

Accertato l'episodio di infestazione il Comune potrà provvedere "in danno" del contravventore.

#### **ART. 6 PROTEZIONE DEGLI ALBERI PRIMA DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA**

In sede di presentazione di Piani di attuazione per il rilascio di Concessione Edilizia, tutti gli alberi esistenti sull'area oggetto dell'intervento dovranno essere rigorosamente rilevati e indicati su apposita planimetria con allegata documentazione fotografica.

I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali.

Alla pratica edilizia andrà sempre acclusa la dichiarazione del proprietario di cui all'allegato 2 del presente regolamento e le eventuali disposizioni in merito.

In caso di autorizzazione dell'abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, l'Amministrazione Comunale deve chiedere al proprietario, o all'impresa esecutrice dell'intervento edilizio, purchè non sussistano situazioni di impossibilità, di piantare nuovi alberi, in sostituzione di quelli rimossi.

Tali alberi, anche se non rientranti per le ridotte dimensioni tra quelli protetti di cui all'art. 1 non potranno essere abbattuti o spostati se non dopo formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere al proprietario la messa a dimora di nuovi alberi anche al di fuori del luogo oggetto di intervento.

Il proprietario dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito cauzionale o polizza fideiussoria sostitutiva, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora.

Tale deposito verrà svincolato alla effettiva messa a dimora dei nuovi alberi, dopo la verifica da parte dei competenti uffici comunali a seguito del rispetto delle precisazioni contenute nell'autorizzazione. Il numero degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base dei prezzi desunti dal listino delle piante ornamentali dell'Assoverde (associazione italiana costruttori del verde) relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione.

## **ART. 7 ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE**

Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando:

- il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria;
- dall'albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose.

Relativamente alla lettera b) il proprietario potrà accedere all'intervento avendo avuto cura, per quanto possibile, di avvisare telefonicamente gli uffici comunali competenti e comunicando successivamente per iscritto al Sindaco le ragioni d'urgenza che hanno determinato lo stesso intervento (avvalorate anche da relazione della ditta incaricata).

## **ART. 8 DEROGHE AI DIVIETI DI ABBATTIMENTO**

L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'abbattimento di alberi soggetti a tutela, in deroga al divieto di cui all'art. 2 quando:

- a) l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non sia possibile;
- b) l'interessato accompagni la richiesta di esenzione ad un progetto di ristrutturazione ambientale, alla cui approvazione resta subordinato;
- c) le piante che, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo.

La richiesta di deroga dovrà essere presentata per iscritto all'Ufficio Tecnico, che rilascerà la relativa autorizzazione, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su piante dimoranti all'interno di aziende vivaistiche e per la produzione di legname ( es. aree agricole adibite pioppeti).

## **ART. 9 SANZIONI**

In caso di inosservanza del presente regolamento, verranno applicate, a carico del proprietario e della ditta esecutrice del lavoro, in ragione di ciascun albero, le sanzioni seguenti:

Danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata.

Da € 50,00. A € 300,00.

Potatura eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente.

Da € 50,00. A € 300,00.

c) Danni irreparabili all'apparato radicale, abbattimento di un albero.

Da € 600,00. A € 1.800,00.

Coloro che, privi di autorizzazione, abbattono o arrecano danni irreparabili ad alberi nel presente regolamento, oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno altresì vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi di dimensioni e specie indicate dai competenti uffici comunali pari al valore del danno arrecato.

Il proprietario degli alberi individuati all'art. 1 e l'autore degli interventi effettuati in violazione al presente regolamento sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste nel presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 689 del 24/11/1981.

## **ART. 10 SANZIONI ACCESSORIE**

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in caso di violazione avvenuta su proprietà interessata ad intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 9, può imporre:

- a) la sospensione dei lavori per il tempo necessario all'effettuazione della perizia tecnica, atta a stabilire il valore del danno medesimo;

b) l'impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati, ovvero procedere d'ufficio a carico dell'inadempiente.

#### **ART. 11 SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA OBBLIGO DI ABBATTIMENTO DI ALBERI MORTI O AMMALATI E LORO SOSTITUZIONE**

I sintomi di malattia o di morte degli alberi, di cui all'art. 1, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico Comunale.

E' fatto comunque obbligo al proprietario provvedere, previa la prevista autorizzazione di cui all'art. 3 all'abbattimento dell'albero ammalato o morto e sua sostituzione con altro o con altre essenze le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **ART. 12 CONSULENZE DEGLI UFFICI COMUNALI**

Nell'ambito del rilascio delle previste autorizzazioni l'Amministrazione Comunale fornisce la consulenza tecnica, gratuita, relativa all'indicazione degli interventi per la cura ed eventuale messa a dimora di nuovi alberi sulla base di quanto previsto dal presente regolamento.

#### **ART. 13 PROFILASSI DELLE MALATTIE LETALI EPIDEMICHE**

Nei casi di malattie letali epidemiche, l'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o in inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'uso degli aspiratori.

Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto con incenerimento.

Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno essere sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici.

I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma dovranno essere idonei e tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili.

#### **ART. 14 NORMA TRANSITORIA**

Stante la prevalente funzione di sensibilizzazione e di prevenzione del presente Regolamento, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9 è sospesa per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Restano comunque in vigore le sanzioni accessorie di cui all'art. 10.

**ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO**

Casalmaiocco, li \_\_\_\_\_

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO**

Il sottoscritto .....  
Residente in via ..... n. civico.....  
Città ..... Tel.....  
In qualità di .....

**CHIEDE**

l'autorizzazione ad effettuare interventi di abbattimento:  
su n. .... piante di ..... presenti all'interno della sua  
proprietà in via .....  
in quanto .....  
.....  
.....  
.....

Esecutore dei lavori (ditta o privato cittadino) .....  
Città .....  
Via ..... Tel. ....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione in quanto disposto dal regolamento comunale di tutela del patrimonio arboreo approvato con delibera di C. C. n. 16 del 13.03.2001

**FIRMA**

.....

**SI ALLEGA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Sono esclusi dal presente regolamento di tutela:

- gli alberi da frutto;
- i boschi di cui alla L.R. 80/89 (art. 3) definiti come:
  - una superficie di almeno 2.000 mq., con larghezza minima di ml. 25 e con copertura arborea di almeno il 20% della superficie; i limiti perimetrali sono definiti dalle proiezioni a terra delle chiome (area d'insidenza);
  - terreni destinati ad altra qualità di coltura (terreni agricoli) ricoperti da arbusti o da alberi con più di tre anni;
  - superfici minori di 2.000 mq. con caratteristiche dei due punti precedenti, distanti meno di 100 ml. Da altri popolamenti boschivi.

**ALLEGATO 2 AL PRESENTE REGOLAMENTO**

**DICHIARAZIONE RIGUARDANTE IL PATRIMONIO ARBOREO  
ALL'INTERNO DEL LOTTO INTERESSATO AD INTERVENTO EDILIZIO**

Il sottoscritto .....  
Residente ..... Via ..... n. ....  
Telefono .....  
In qualità di proprietario del terreno in via ..... a  
Casalmaiocco e distinto al mappale n. .... del foglio n.  
.....

**D I C H I A R A**

Che all'interno del succitato lotto, come indicato nella **planimetria di progetto**,  
accompagnata  
dalla **documentazione fotografica** allegata alla presente richiesta (barrare la casella  
corrispondente):

Non vi sono essenze arboree.

Il patrimonio arboreo consiste in n° ..... essenze, quali:

.....  
.....  
.....  
.....

**Nel caso in cui vi sia la presenza di piante indicare uno dei seguenti casi:**

Le piante non sono in ingombro alla costruzione e pertanto non verranno abbattute  
e/o potate.

Le piante non rientrano nell'ambito della tutela stabilita da questo regolamento.

Si intende procedere all'abbattimento di n° ..... piante e/o alla potatura di n°  
..... piante, e specificatamente:

.....  
.....

e pertanto si richiede relativa **AUTORIZZAZIONE**.

A tale proposito il sottoscritto si impegna a sostituire le essenze abbattute con altre  
indicate

dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione di quanto disposto nel Regolamento  
Comunale di tutela del patrimonio arboreo approvato con delibera di C. C. n° 16 del  
13/03/2001.

Casalmaiocco, \_\_\_\_\_

**FIRMA**